

STATUTO

ASSOCIAZIONE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA
SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII

20 NOVEMBRE 2015

Allegato "B" all'atto n. 7964/4673 di repertorio
STATUTO

CAPO I

Storia, denominazione e natura, scopi e patrimonio dell'Associazione

Art. 1 - Storia

La Scuola Materna Giovanni XXIII ha iniziato la sua attività a Novate Milanese (Mi) come asilo infantile nel 1910 per iniziativa di un comitato cittadino locale formato da benefattori, dal Comune di Novate Milanese, dall'allora congregazione di carità di Milano e dall'apporto in opere e contribuzioni di larghi strati della popolazione. Nel corso del tempo ha trovato generoso aiuto, con prestazioni d'opera volontarie gratuite e con mezzi finanziari, da parte di cittadini, società, enti locali e associazioni.

La Scuola Materna è stata eretta in Ente Morale con R.D. in data 23.03.1922 e depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 5/5166 del 29.01.1991. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del libro I Titolo II del codice civile; attualmente iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 187 in data 07/04/2001. La Scuola Materna ha acquisito la parità scolastica con D.M. 488/3021 del 28/02/2001, ai sensi della Legge 62/2000.

Art. 2 - Denominazione e natura

Con la deliberazione assembleare del 24 giugno 2009 l'Associazione ha assunto la denominazione di Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia "Scuola Materna Giovanni XXIII".

L'Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia "Scuola Materna Giovanni XXIII" è una libera associazione senza scopo di lucro regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Novate Milanese (MI) via Bollate, 8.

L'Associazione si conforma ai requisiti richiesti dall'art. 3 c. 5 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 ed altra normativa in materia di distribuzione ad enti non profit di quote di imposta sul reddito.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione svolge in via esclusiva attività scolastica a favore di bambini di ambo i sessi in età pre-scolare, dando la precedenza ai residenti nel Comune di Novate Milanese e le sue finalità si esauriscono comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Scuola dell'Infanzia di ispirazione cristiana, concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini/bambine promuovendone le potenzialità, l'autonomia, la creatività,



l'apprendimento e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini/bambine e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

Art. 4 - Ammissione alla scuola

I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non possono rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione di scuola primaria.

Art. 5 - Iscrizione e frequenza

Apposito regolamento redatto dal Consiglio di amministrazione stabilisce le norme, le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla Scuola dell'Infanzia. Nella scuola è vietata ogni diversità di trattamento tra i bambini che non sia ragionevolmente giustificata dallo stato psicofisico dello stesso.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili (attualmente costituiti dal complesso immobiliare in Novate Milanese - della consistenza di circa mc. 5000 destinato all'attività scolastica - costruito sull'area contraddistinta in Catasto ai mappali 167 e 168 del Foglio 6);

- beni mobili e in arredi e attrezzature per la Scuola dell'Infanzia;

- disponibilità liquide e/o investite in modo prudentiale.

I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente ceduti in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:

a - con le rette degli utenti per i servizi offerti;

b - con le quote annuali degli associati;

c - con i contributi di Enti pubblici e privati;

d - con i proventi derivanti dal patrimonio;

e - con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio;

f - con eventuali contributi dello Stato o dell'Erario anche derivanti da ripartizione di quote di imposte.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati dalle vigenti leggi.

Art. 8 - Utili e avanzi di gestione

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere

reimpiegati e destinati alle finalità sociali perseguite dall'Associazione. E' fatto divieto agli organi associativi di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

CAPO II

Associati

Art. 9 - Disciplina

Diventano soci coloro che stimando e condividendo le finalità e lo spirito dell'Associazione domandano di partecipare alla sua attività con quote annue fissate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione.

Gli associati dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti, sono assoggettati agli stessi doveri e sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Le quote annuali relative vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione e devono essere versate entro il 31 marzo.

Perdono la qualità di associato coloro i quali non vi abbiano provveduto almeno entro l'anno di riferimento e in ogni caso prima dell'assemblea annuale.

Agli associati sostenitori è data la possibilità di diventare associati ordinari versando la quota ordinaria.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile e non è soggetta rivalutazione.

Per il recesso ed esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 Codice Civile. Gli associati hanno diritto di concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi stabiliti dal presente statuto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere la quota associativa con le modalità previste.

CAPO III

Organi istituzionali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche e gli incarichi dell'associazione sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'Associazione.



Art. 11 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è convocata, dal Presidente del Consiglio di amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o su mandato del Consiglio per gli adempimenti di statuto, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata ai sensi dell'art. 20 codice civile una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Tale approvazione dovrà avvenire entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura del bilancio.

L'avviso di convocazione alle assemblee dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e dovrà essere esposto, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di prima convocazione, nei locali della scuola e all'albo pretorio del Comune di Novate Milanese nonchè trasmesso a tutti gli associati con lettera semplice anche a mano o con messaggio di posta elettronica.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà inoltre essere tenuto in copia presso la segreteria della scuola a disposizione degli associati che lo richiedessero.

Nei casi di convocazione d'urgenza l'esposizione dell'avviso di cui ai commi precedenti va effettuata con almeno tre giorni d'anticipo.

All'assemblea possono intervenire tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni

Per la validità di qualunque deliberazione e quindi anche per modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione delle delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del codice civile, è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà più uno degli associati in proprio o per delega.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:

- nomina i nove componenti del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 14 e il Revisore dei Conti;
- delibera, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto economico-finanziario);
- delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da nove componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli associati. Di tali componenti, due sono nominati dall'Assemblea su designazione dell'Amministrazione Comunale di Novate Milanese e uno è nominato su designazione della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese.

Tutti i componenti durano in carica quattro esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati senza interruzione. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e il personale dipendente.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, a titolo consultivo senza diritto di voto, il Presidente in carica del Consiglio dei genitori.

Art. 15 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica; tale decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Nel caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica di uno dei componenti, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo consigliere; qualora le dimissioni riguardino un consigliere designato dall'amministrazione Comunale o dalla Parrocchia, il Consiglio ne dà comunicazione agli enti interessati perchè provvedano ad una nuova designazione. Tutte le nomine relative ai consiglieri cooptati sono sottoposte alla ratifica della prima assemblea utile degli associati. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea degli associati deve provvedere al suo rinnovo.



Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea degli associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi amministrativi e gestionali della Scuola;
- b) vigila sul suo regolare funzionamento;
- c) delibera e vigila su tutte le norme che regolano l'attività didattica e gestionale della scuola;
- d) delibera su ogni questione che non sia espressamente riservata all'assemblea a norma del precedente articolo 13;
- e) delibera i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;
- f) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- g) delibera le convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
- h) delibera contratti di locazione, forniture e somministrazioni;
- i) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- l) delibera l'importo delle rette di frequenza; fissa il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione;
- m) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione;
- n) propone, all'Assemblea degli associati, quando occorre, le modificazioni dello statuto;
- o) delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2 del decreto legislativo n. 207/2001, con il voto favorevole di almeno i due/terzi dei suoi componenti;
- p) provvede alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio dell'ASL ed al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per deliberare, in via preliminare, sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, l'ora, la data e il luogo dell'adunanza. L'avviso, firmato dal

Presidente, dovrà essere recapitato a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera semplice oppure con messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione che nei casi previsti dalla lett. o del precedente art. 16. In tali casi le deliberazioni riguardanti l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 207/2001 dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti casi riguardanti la sfera personale degli individui debbono essere prese sempre con il voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 18 - Rinnovo del Consiglio.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente deve richiedere agli enti interessati le proprie designazioni. Il Consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Attribuzioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, elegge - tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa - il Presidente. Questi ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede i Consigli di amministrazione e l'Assemblea degli associati; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza; sospende per gravi ed urgenti motivi il personale. In caso di urgente necessità il Presidente può



attivare provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Consiglio stesso entro 45 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 20 - Attribuzioni del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, dopo la nomina del Presidente, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, il Vice Presidente.

Ad esso, con firma disgiunta, in caso di assenza o di impedimento del Presidente sono attribuiti i poteri del Presidente.

Art. 21 - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo seno e anche non associato, un segretario con il compito di:

- assistere alle riunioni dell'assemblea e del consiglio;
- redigerne i verbali autenticandoli con la propria firma raccogliendoli in appositi registri;
- custodire gli atti e i documenti relativi alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Le sue funzioni sono gratuite.

Art. 22 - Revisore dei Conti

La gestione amministrativa e contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di amministrazione e dovrà essere iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il bilancio annuale dell'associazione consegnandolo con le sue osservazioni all'assemblea degli Associati, può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva.

Il Revisore dei Conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto alla scadenza del mandato, come previsto dall'art. 14, e la sua funzione è gratuita.

Art. 23 - Organi collegiali della scuola

Nella scuola sono operanti organi collegiali di partecipazione la cui composizione e attribuzione è determinata in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Art. 24 - Economo

Il Consiglio di Amministrazione può designare persona, anche non dipendente, alle funzioni di Economo, stabilendone le modalità con apposita delibera.

Art. 25 - Personale addetto alla scuola

Il personale addetto alla scuola consta di una Coordinatrice Didattica, di insegnanti aventi i requisiti di legge e di

inservienti, tutti in numero proporzionato alle esigenze. Tutte le funzioni possono essere affidate o a suore appartenenti a ordine religioso ritenuto adatto dal Consiglio di Amministrazione, o a personale laico avente le qualifiche richieste.

Art. 26 - Attività didattico-disciplinare

I vari momenti di vita didattico-disciplinare della Scuola possono essere governati da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Libro dei verbali e delle riunioni

L'Associazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario ed il libro dei verbali dell'Assemblea degli associati sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Il libro dei verbali assembleari è consultabile a richiesta rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere distribuito tra gli associati, ma sarà devoluto secondo le determinazioni dell'Assemblea degli associati, a favore di altra associazione, ente o organismo, operante in Novate Milanese, senza scopo di lucro e con finalità di educazione e formazione dei minori o a fini di pubblica utilità sentito, ove prescritto, l'organismo di controllo ex art. 30 e 190 della legge n. 662 del 1996. L'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29 - Disciplina residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

F.to Giuseppe Dipilato

F.to Barbara Gipponi

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge

Si rilascia per uso parte

Bollato il 20 dicembre 2015

